

**Parti**

Ricorrente: Elliniko Dimosio

Convenuti: Stefanos Stroumpoulis, Nikolaos Koumpanos, Panagiotis Renieris, Charalampos Renieris, Ioannis Zacharias, Dimitrios Lazarou e Apostolos Chatzisitiriou

**Dispositivo**

- 1) *La direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della stessa, marinai residenti in uno Stato membro e ingaggiati in detto Stato da una società che abbia sede statutaria in uno Stato terzo, ma sede effettiva nel medesimo Stato membro, per prestare lavoro subordinato a bordo di una nave da crociera appartenente a detta società e battente bandiera di detto Stato terzo, in esecuzione di un contratto di lavoro che designi come legge applicabile la legge di questo stesso Stato terzo, devono, qualora un organo giurisdizionale dello Stato membro interessato dichiari fallita detta società ai sensi del proprio diritto nazionale, poter beneficiare della tutela istituita da detta direttiva relativamente ai crediti retributivi non pagati che essi vantano nei confronti di questa stessa società.*
- 2) *L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 80/987 deve essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi di lavoratori che versino in una situazione come quella dei residenti nel procedimento principale, non costituisce una «tutela equivalente a quella che risulta dalla [medesima] direttiva», ai sensi di detta disposizione, una tutela come quella istituita dall'articolo 29 della legge 1220/1981, che integra e modifica la normativa attinente all'ente di gestione del porto del Pireo, in caso di abbandono di marinai all'estero.*

<sup>(1)</sup> GU C 282 del 25.8.2014.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen — Germania) — Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz**

(Causa C-299/14) <sup>(1)</sup>

**(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle persone — Cittadinanza dell'Unione — Parità di trattamento — Direttiva 2004/38/CE — Articolo 24, paragrafo 2 — Prestazioni di assistenza sociale — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articoli 4 e 70 — Prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo — Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante)**

(2016/C 145/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen

**Parti**

Ricorrente: Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen

Convenuti: Jovanna García-Nieto, Joel Pena Cuevas, Jovanlis Pena Garcia, Joel Luis Pena Cruz

**Dispositivo**

L'articolo 24 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, vanno interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo», ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004, che sono parimenti costitutive di una «prestazione d'assistenza sociale», ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, i cittadini di altri Stati membri che si trovano in una situazione come quella prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva medesima.

(<sup>1</sup>) GU C 315 del 19.9.2014.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkeinhallinto-oikeus — Finlandia) — Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media/Viestintävirasto**

(Causa C-314/14) (<sup>1</sup>)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2010/13/UE — Articolo 19, paragrafo 1 — Separazione tra la pubblicità televisiva e i programmi — Schermo diviso — Articolo 23, paragrafi 1 e 2 — Limite per ora di orologio del 20 % per spot televisivi pubblicitari — Annunci di sponsorizzazione — Altri riferimenti a uno sponsor — «Secondi neri»)

(2016/C 145/08)

Lingua processuale: il finlandese

**Giudice del rinvio**

Korkeinhallinto-oikeus

**Parti**

Ricorrente: Sanoma Media Finland Oy — Nelonen Media

Convenuta: Viestintävirasto

**Dispositivo**

- 1) L'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consenta che uno schermo diviso che mostra in una colonna i titoli di coda del programma televisivo e in un'altra un riquadro di presentazione del palinsesto del fornitore, al fine di separare il programma che sta terminando dalla successiva sequenza pubblicitaria, non sia necessariamente combinato con, o seguito da, un segnale acustico o ottico, a condizione che un tale mezzo di separazione soddisfi da solo i presupposti enunciati dalla prima frase di tale articolo 19, paragrafo 1, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
- 2) L'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2010/13 deve essere interpretato nel senso che, ai fini del calcolo del tempo massimo a disposizione per la pubblicità per ora di orologio fissato dall'articolo 23, paragrafo 1, di tale direttiva, si deve tenere conto di segni distintivi di sponsor trasmessi nell'ambito di programmi diversi da quelli sponsorizzati, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.